



**COMUNE DI MORRO D'ORO**  
PROVINCIA DI TERAMO

Deliberazione N° **3**  
Data **28/03/2017**

**Copia** Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

L'adunanza si è tenuta il giorno **VENTOTTO**, del mese di **MARZO**, alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
POLIANDRI MICHELE	X		FOGLIA MANUELA	X	
MAIORANI VALERIA	X		MARZIANI PATRIZIA		X
ROSINI LUCIANO	X		MALVONE CONCETTA	X	
DI MENCO CANDIDO	X		RAPAGNANI LUIGI	X	
DI SANTE ROBERTA	X		PALUMBI TIZIANA	X	
IANNI GIOVANNI	X				
SULPIZI FRANCESCO	X				

Presenti n. **11** Assenti n. **1**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott. **POLIANDRI MICHELE** nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. **D'EGIDIO RAFFAELLA** La seduta è PUBBLICA.
- Nominati Scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (D.L. 193/2016)**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e da parte del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che l'art. 6-ter, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 stabilisce quanto segue: *"Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire (...) con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale"*;

Rilevato che l'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 garantisce agli enti locali la potestà regolamentare per la disciplina delle proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti, esercitabile con deliberazione dell'organo consiliare;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016<sup>1</sup>;

Attesa pertanto la necessità di approvare il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali,

<sup>1</sup> NOTA BENE: il termine finale puo' essere abbreviato.

a norma dell'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016;

Visto l'allegato schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 3 in data 27/03/2017 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti unanimi

#### **DELIBERA**

- 1) di approvare il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, composto di n. 13 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2017, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
  - ◆ sul sito internet del Comune, sezione Trasparenza
  - ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

*COMUNE DI MORRO D'ORO*

*PROVINCIA DI TERAMO*

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE  
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI**

*(art. 6-ter, decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193)*

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n. 3 del 28/03/2017*

## **INDICE**

---

### **Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetti interessati
- Art. 3 - Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento

### **Titolo II – DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI**

- Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria
- Art. 5 - Contribuenti ammessi alla procedura
- Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualità pregresse
- Art. 7 - Definizione agevolata delle liti pendenti
- Art. 8 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute
- Art. 9 - Rateizzazione delle somme da corrispondere
- Art. 10 - Rigetto dell'istanza

### **Titolo III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 11 - Pubblicità
- Art. 12 - Norme finali
- Art. 13 - Entrata in vigore

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento reca disposizioni sull'applicazione della definizione agevolata dei carichi pendenti delle entrate comunali anche tributarie, come prevista dall'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52, D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate comunali anche tributarie, si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di Morro D'Oro a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016<sup>2</sup>, dal Comune di Morro D'Oro e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

4. Per la definizione agevolata delle entrate non riscosse, oggetto del presente regolamento, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia. Per le sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'art. 27, sesto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

5. I debitori del Comune di Morro D'Oro, relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

6. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Conseguentemente il Comune di Morro D'Oro non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

8. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni.

9. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

10. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:  
a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

---

<sup>2</sup> NOTA BENE: il termine finale può essere più ristretto, cioè antecedente al 2016.

- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

#### **Art. 2 - Soggetti interessati**

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
  - a) manifestano la propria volontà di aderire alla definizione agevolata entro il **02 Maggio 2017**;
  - b) non hanno pagato in tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
  - c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31 dicembre 2016, a condizione che rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

#### **Art. 3 - Soggetti esclusi dall'applicazione del regolamento**

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31 dicembre 2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

### **TITOLO II** **DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI**

#### **Art. 4 - Periodi d'imposta oggetto della sanatoria**

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016<sup>3</sup>.

#### **Art. 5 - Contribuenti ammessi alla procedura**



1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle presenti agevolazioni, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti agevolazioni anche gli incaricati delle procedure concorsuali diverse dal fallimento.

#### **Art. 6 - Istanza per l'ammissione alla definizione delle annualita' pregresse**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 1, il debitore presenta al Comune, a pena di decadenza entro il 2 maggio 2017 mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, ovvero mediante istanza con indicazione della manifestazione di volontà di avvalersi della definizione agevolata con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), con i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto e di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.

2. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

#### **Art. 7 - Definizione agevolata delle liti pendenti**

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche quelle per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

#### **Art. 8 - Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute**

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:

- versamento in unica soluzione entro la data del 31/07/2017;
- versamento rateale, in deroga a quanto previsto dal Regolamento delle entrate approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 12 del 27/04/2007, come modificato dalla delibera di C.C. n. 12 del 29/04/2016 .

2. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente intestato al Comune di Morro D'Oro o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (modello F24) secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 4.

#### **Art. 9 - Rateizzazione somme da corrispondere**

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 6 comma 1.

2. Il Comune comunica entro il 31 maggio 2017 l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. In mancanza di indicazioni da parte del contribuente circa il numero delle rate l'ufficio può procedere alla rateizzazione delle somme dovute come segue<sup>4</sup>:

Fino ad € 500,00 nessuna rateazione;

Da € 500,01 a € 1.500,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;

---

4

Da € 1.500,01 a € 2.500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;  
Da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino ad un massimo di 6 rate mensili;  
Da € 5.000,01 a € 10.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;  
Da € 10.000,01 a € 25.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;  
Da € 25.000,01 a € 50.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;  
Oltre € 50.000,01, fino ad un massimo di 14 rate mensili.

L'ultima scadenza delle rate concesse non può in ogni caso superare la data del 30 settembre 2018<sup>5</sup>.

~~4. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 5.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata. (\*)~~

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque saranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

6. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative di gestione della procedura, una somma pari a € 50,00.

#### **Art. 10 - Rigetto dell'istanza**

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 11 - Pubblicità**

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

#### **Art. 12 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

---

<sup>5</sup> Data fissata dall'art. 6-ter, D.L. n. 193/2016, dunque non prorogabile.

(\*) comma abrogato con emendamento approvato in sede di consiglio comunale

### **Art. 13 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet del Comune entro 30 giorni dalla sua adozione.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO** Del 22/03/2017 N° 134

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA**

**PARERI**

ART.49 - COMMA 1 - D.LGS. N.267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

SETTORE AREA FINANZIARIA

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

MORRO D'ORO II, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT.SSA **GIORGINI LEDA ELENA**



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

SETTORE AREA FINANZIARIA

VISTO: Si esprime, in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE** dell'atto il seguente parere:

FAVOREVOLE

MORRO D'ORO II, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT.SSA **GIORGINI LEDA ELENA**



VISTO: Si attesta la **COPERTURA FINANZIARIA** del relativo impegno di spesa

MORRO D'ORO II, 22/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DOTT.SSA **GIORGINI LEDA ELENA**



**DATI RELATIVI ALLA SEDUTA**

Seduta del \_\_\_\_\_ Ore \_\_\_\_\_ Delibera N. \_\_\_\_\_

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Soggetta a controllo      | <input type="checkbox"/> Soggetta a comunicazione |
| <input type="checkbox"/> Immediatamente eseguibile | <input type="checkbox"/> Soggetta a ratifica      |

**PRESENTI ALLA SEDUTA**

- POLIANDRI MICHELE
- MAIORANI VALERIA
- ROSINI LUCIANO
- DI MENCO CANDIDO
- DI SANTE ROBERTA
- IANNI GIOVANNI
- SULPIZI FRANCESCO
- FOGLIA MANUELA
- MARZIANI PATRIZIA
- MALVONE CONCETTA
- RAPAGNANI LUIGI
- PALUMBI TIZIANA



**Vista la proposta di delibera che precede inerente l'approvazione del REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI (D.L. 193/2016)**

Relaziona il Sindaco come da proposta in atti.

Il consigliere Rosini propone una modifica all'articolo 9 comma relativamente all'obbligo di prevedere una polizza a garanzia per chi chiede la rateizzazione: i costi dell'assicurazione azzererebbero i vantaggi della rottamazione.

Propone quindi di emendare l'articolo 9 eliminando il comma 4.

Ai voti l'emendamento Approvato all'unanimità.

Non essendoci più interventi il Sindaco mette ai voti la delibera.

Consiglieri presenti n. 11

Votanti n. 11

Con voti favorevoli 11

**DELIBERA**

di approvare come in effetti approva la proposta di delibera che precede;

Dato per letto, confermato e sottoscritto:

**Il Presidente**

F.to **Geom. POLIANDRI MICHELE**

**Il Segretario Comunale**

F.to **Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA**

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 Giorni a partire dal - 5 APR, 2017



**Il Segretario Comunale**

F.to **Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Cerulli Pasquale)

La presente deliberazione

perchè resa immediatamente eseguibile, ai sensi ed agli effetti del 4° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ trascorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma, art. 134 del TUEL - D.Lgs. n. 267/2000.

Morro d'Oro, li - 5 APR, 2017



**Il Segretario Comunale**

F.to **Dott.ssa D'EGIDIO RAFFAELLA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Cerulli Pasquale)

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo, composta da n. 8 Pagine.

- 5 APR, 2017

Morro d'Oro, li \_\_\_\_\_



**Il Segretario Comunale**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Cerulli Pasquale)